

SIDRA
Protocollo Generale
Prot. N. 14726/20
del 12/05/2020

CONVENZIONE PER IL RECUPERO DEL CREDITO DI SIDRA S.p.A.

Con la presente scrittura privata

Tra

La **SIDRA S.p.A.**, con sede legale in Catania, Via G. Vagliasindi 53 - P.Iva: 03291390874,

in persona del Prof. Fulvio Farazza, Presidente e legale rappresentante *pro tempore* e,
di seguito, denominata semplicemente "Sidra"

PREMESSE

- ❖ Sidra S.p.a. ha la necessità di procedere ad una azione capillare e massiva di recupero del credito nei confronti degli utenti morosi;
- ❖ si è disposto, pertanto, l'invio a tutti i professionisti legali iscritti all'albo di fiduciari della società in cui si chiedeva di voler manifestare la propria disponibilità ad assumere l'incarico in questione come da lettera agli atti della società;
- ❖ all'epoca, il professionista ha manifestato l'interesse a svolgere l'incarico predetto;

RICHIAMATO il *"Regolamento aziendale per il conferimento degli incarichi"* approvato dal C.d.A. della Sidra in data 26/05/2017;

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

Art.1) Premesse - La premesse di cui un epigrafe costituiscono parte integrante ed insindacabile della presente scrittura.

Art.2) Oggetto - La Sidra conferisce al professionista l'incarico di patrocino legale in ordine allo svolgimento dell'attività di recupero delle partite a credito vantate da Sidra S.p.a. a fronte delle fatture commerciali insolute da parte degli utenti del SII come, segnatamente indicati nell'allegato elenco.

Oggetto del recupero del credito sono le partite commerciali attive indicate nell'allegato. Sono di competenza del professionista, anche, le partite commerciali

SIDRA
Protocollo Generale
Prot. N. 14958/20
del 12/05/2020

disdette su cui si necessita *preliminarmente* una verifica più accurata sull'esigibilità del credito.

Art.3) Accettazione Il Professionista dichiara ed accetta l'incarico di patrocinio legale di cui alla presente scrittura ai parti ed alle condizioni di cui *infra*. La prestazione oggetto del presente contratto viene resa dal professionista nel contesto di un rapporto che non avrà in alcun modo il carattere di lavoro subordinato e comporterà da parte del medesimo l'esecuzione della attività senza osservanza di specifiche orarie e con l'utilizzazione di una propria ed autonoma e distinta organizzazione di lavoro.

Art.4) Incompatibilità Il Professionista incaricato dichiara di non avere in corso connivenze d'interessi, rapporti d'affare o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che, inoltre, non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testi accettato alla soglia delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva la eventuale responsabilità cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle precedete prescrizioni, Sidra è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 c.c. del c.c. A tal fine il professionista si impegna a comunicare tempestivamente alla Sidra l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

Art.5) Modalità L'attività di recupero del credito consiste nello svolgimento delle seguenti fasi:

I) Preliminare: verifica in ordine alla riscuotibilità ed esigibilità del credito ed opportunità di qualunque tentativo a fronte della consistenza del debito; in caso di disammissione negativa, dovrà concludersi con una relazione certificativa dell'inesigibilità



del credito;

II) Redazione della lettera di difida e messa in mora contenente gli elementi costitutivi ai sensi del codice civile; tale fase verrà anticipata da malsivoglio ulteriore contatto telefonico, e-mail, pec con l'utenza morosa; si predilige l'invio della lettera di difida e messa in mora tramite pec;

III) La lettera di difida e messa in mora recita nel rispetto assoluto delle Norme maria vigente, ivi comprese le disposizioni dell'ARERA, dovrà contenere, anche, l'invito ad un eventuale sottoscrizione di un piano di rientro del debito così come previsto dalla Deliberazione ARERA; l'inserimento della clausola in virtù della quale viene esclusa l'estinzione della prescrizione e di ogni termine decadenziale è una clamorosa sfida con quale si rappresenta di non tener conto del valore giuridico della lettera se sono nel frattempo intervenuti pagamenti;

IV) Dorsati i termini della lettera di difida, il professionista dovrà effettuare un'ulteriore attività di valutazione e verifica sull'opportunità di agire in giudizio per la riscossione del credito e dell'azione giudiziale più congeniale da intraprendere; in ciascun caso, invierà una relazione certificativa di inesigibilità del credito;

V) Attività giudiziare mediante procedimento monitorio e/o altro suggerito dal polyeconomista incaricato con cura di svolgere tutte le fasi ivi comprese quelle relative al calcolo delle spese di registrazione del provvedimento giudiziale.

La prestazione dovrà essere resa personalmente e con diligenza; il professionista potrà avvalersi di collaboratori di studio secondo le disposizioni previste dal Regolamento aziendale approvato dal CdA in data 20/05/2017

Tutti i dati e le informazioni di cui il professionista o i suoi collaboratori entrino in possesso nella svolgimento della prestazione dovranno essere considerati riservati e non espressamente vietata la divulgazione con qualsiasi forma e mezzo. Il professio-

destinato, oltre a svolgere le prestazioni attinenti al mandato di patrocinio legale, si impegna, altresì, a svolgere le seguenti attività: relazionale, preliminarmente, sul valore esistito della controversia configurando altresì l'eventuale livello di rischio secondo le indicazioni del principio contabile IIC 31 - passività probabile, possibile e remota e, con fini degli opportuni adempimenti previsionali e contabili, rendere tempestivamente edori gli organi della società ed i funzionari incaricati, mediante comunicazioni all'indirizzo pec della società ~~sulla spese poste et (Auditorij) p.~~, dello stato e corso dell'iter procedimentale instauratosi, fornire, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziaria e/o stragiudiziaria da tenere da parte della Società, predisporre eventuale atto di transazione della vertenza motivatamente proposta e varato per la Società, qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il professionista assicura la propria presenza presso gli uffici amministrativi della Società per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza.

Il professionista, facimento comunicherà l'intervento deposito del provvedimento giurisdizionale in modo da permettere alla società il costante aggiornamento circa lo svolgimento del contenzioso in oggetto. Il professionista, altresì, prospetterà ogni conseguente soluzione tecnico-giuridica idonea a tutelare gli interessi della società, comprende istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle

provisioni giurisdizionale in titolo esemplificativa, verifica conteggio imposta di registro, altri giudiziari e prevenire pregiudizi per la Sidra.

Art.6) Durata L'intervento avrà durata limitatamente allo svolgimento delle attività necessarie finalizzate al recupero stragiudiziario e giudiziario del credito.

Art.7) Compenso Il compenso sarà commisurato in funzione della reale ed effettiva discussione del credito e corrisposto secondo i seguenti criteri:

1. riconoscimento delle spese legali liquidate in decreto ingiuntivo;

2. in caso di opposizione al decreto ingiuntivo e/o altro procedimento giudiziario in corso, verrà riconosciuto un onorario commisurato ai parametri minimi previsti dal DM 35/14 sicurando, in relazione al valore della controversia:

3. in ipotesi di attività di recupero stragiudiziale, è riconosciuto il compenso indicato risultante superiore al 30% del credito se effettivamente riscosso e comunque non superiore a € 200,00 oltre accessori di legge, ovvero il rimborso delle spese vive sostenute e documentalmente provate.

La società si impegna ad anticipare e/o a rimborsare le spese legali vive, su norme pro forma avviate dal professionista, per incaricare il relativo procedimento giudiziario. Il Professionista sarà tenuto, su richiesta della società, ad agire per la ricezione delle spese legali non corrisposte spontaneamente da controparte.

Il compenso verrà corrisposto previa presentazione di fattura ed accertata regolarità capillitaria del professionista, entro 30 giorni dalla fattura fine mese. Il professionista già stipulato si assume il compenso, come sopra pattuito, congiunto e proporzionale alla complessità dell'attività imerente. L'incarico professionale affidato

Art. 8) Tracciabilità flussi finanziari - Il professionista si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2016 assumendo al presente incarico con comunicazione agli altri finanziatori della natura del corso contenuto dedicato per i fini relativi ai pagamenti

Art.9) Risoluzione - Il contratto potrà essere risolto per sopravvenuta impossibilità della prestazione e/o per grave inadempienza contrattuale del Professionista e/o per

maggiore

Art.10) Recesso - La facoltà della società rompere dal contratto in qualsiasi momento può presentare richiesta scritta di inviare al professionista

sta 10 giorni prima mediante posta elettronica certificata.

Art. 11) Privacy - Il professionista, ai fini applicativi del Regolamento U.E. n.679/2016 e del D.Lgs. 196/2003 in materia di riservatezza dei dati laddove non incompatibile con le norme di idoneità comunitarie, dichiara di aver preso atto delle disposizioni normative relative alla protezione dei dati personali circa il trattamento dei dati stessi contenuti per la stipula e di quelli necessari per l'esecuzione del presente contratto si impegna adimine a dati personali ed aziendali trasmessi vengono trattati ai soli fini dell'espletamento dell'incarico ricevuto e nel rispetto degli obblighi specifici previsti dalla normativa per la protezione dei dati personali (D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196).

Il professionista è obbligato ad assicurare la tutela di dette informazioni in modo che le stesse non possano venire a conoscenza di terzi anche accidentalmente in virtù del Regolamento U.E. n.679/2016 e della Legge 196/2003 su norme di cui il professionista ha preso conoscenza ai sensi dell'art. 13 del GDPR e dell'art. 13 D.lgs. 196/2003 dell'informatica sul trattamento di dati personali e di quelli suscettibili di pubblicazione on-line, dando formale consenso al trattamento dei predetti.

Art. 12) Modello 231 - Il professionista è a conoscenza che SIDRA SpA ha adottato ed effettua un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo ex D.Lgs. n. 231/2001

con relativo Sistema Lasciapassare, un proprio Codice Etico e di Comportamento, il Piano Triennale Prevenzione Corruzione e il Programma Triennale Trasparenza Integrità e, pertanto, dichiara di aver letto e compreso i suelti documenti; si impegna a tenere un comportamento in linea con le disposizioni e prescrizioni contenute nei suelti documenti e a non esporre Sidra SpA al rischio di applicazione delle relative sanzioni; si obbliga a rispettare e a far rispettare dal proprio personale specifiche obbligazioni come da propri collaboratori, i principi e le regole dei sistemi di provvedimenti adeguati da qualsiasi azione e comportamento contrari agli mesi e a



conoscerai ed accetta che la violazione dei principi, delle regole e dei protocolli, presenti nei ricevuti documenti rappresenta grave inadempimento contrattuale e legittimerà Sidra SpA a risolvere il presente contratto con effetto immediato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1306 c.c., ferme restando il diritto al risarcimento dei danni.

Art.13) Foro competente - Per qualsivoglia controversia dovesse insorgere per l'interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto le parti stabiliscono la competenza territoriale del Foro di Catania.

Art.14) Registrazione - La presente convenzione è soggetta alla registrazione in caso d'uso, ai sensi della tariffa allegata al D.P.R. n. 131/80.

Art.15) Rinvio - Per quanto non espressamente previsto dal presente contratto, si fa riferimento alle disposizioni del Codice Civile che disciplinano il lavoro autonomo (art. 2239 c.c.) e seguenti, ed alle altre norme vigenti in materia nonché all'ordinamento professionale, agli obblighi deontologici ed agli usi locali.

Il sottoscritto Avv. **Rosa Tobilia**
C.I. **M BLRS078743G371L** con
studio in **PATER NO^t**, via S. Agnese 11
PIVA 05111220874
con l'apposizione della sottoscrizione in calce

disconosciuta ed accettata

La presente convenzione e le clausole che disciplinano l'incarico di recupero del mezzo sono così sopra:

Il Punto Emissario A

A. [REDACTED]

La Signora S. A.

S. [REDACTED] M.

Al sensore per gli effetti degli articoli 1341 e 1342 del c.c. si accettano

spessoamente i punti

Art. 9) Risoluzione, Art. 10) Recesso, Art. 11) Pausa, Art. 12) Modifica, Art. 13) Atto, Art. 14) G.O.

Le competenze

Il PROFESSIONISTA

LA SUPERVISORE

Analisi dei dati

Analisi dei dati